

On. Sen. Anderlini,

Le scrivo a nome del gruppo del M.I.R.
(Movimento di Riconciliazione Internazionale) di
Bologna.

Il nostro gruppo nonviolento, che è da tempo interessato al problema dell'obiezione di coscienza, ha accolto con vivo interesse le interrogazioni e il progetto di legge che Ella ed altri Colleghi hanno presentato in Senato.

La lettura del testo del Loro progetto di legge ha però destato in noi alcune perplessità che ora Le espongo e che Le saremmo grati ci volesse chiarire:

1) L'art. 1 riconosce, "per ragioni di coscienza", al cittadino il diritto di essere esonerato, ma l'art. 4 parla di "accoglimento" dell'istanza deciso da apposita commissione dopo avere interrogato il proponente e dopo aver esaminato i documenti prodotti e i testi da lui indicati.

A noi sembra che questo "esame" possa essere altamente discriminatorio già da un punto di vista genericamente culturale, a prescindere dalle discriminazioni che un certo tipo di commissione può applicare al secondo del tipo di cultura del proponente (laica o religiosa).

2) Circa l'art. 2: la prima visita avviene a diciotto anni, pertanto è molto limitato il tempo concesso al possibile obiettore per fare una scelta razionale e ben ponderata.

Sarebbe più opportuno, a nostro avviso, concedere la possibilità di presentare l'istanza di esonero fino al momento della "vestizione", il che avviene fra i 21 e i 26-28 anni, garantendo così una scelta certamente più conscia e matura.

3) L'art. 5 parla di attività collegate al servizio militare in tempo di guerra: per attività collegate si intende solo quanto previsto nell'art. 11 o anche qualcosa d'altro?

4) L'art. 6 prevede l'istituzione dell'Ufficio del Servizio Civile che dovrà, in sede di "appello" decidere sull'attendibilità dell'istanza.

E' proprio necessario che essa decida dopo avere ascoltato non solo il proponente ma anche un magistrato della Procura militare?

5) Non riusciamo a comprendere il ~~prodotto dell'art.~~

8 laddove impone ai casi dubbi che persistano nel

richi dal punto

./.

rifiuto, sei mesi di carcere.

A prescindere dal fatto che i casi dubbi sono evidentemente più facili a verificarsi in cittadini di minor cultura, il che certamente non è affatto secondario, non vediamo l'utilità di questi sei mesi di carcere di prova: non sarebbe più logico semmai prevedere sei mesi di duro servizio civile?

Sperando che Ella ci degni di qualche chiarimento, La ossequio distintamente.

Bologna, 26/4/1969

Leandro Cutti
Via G. Pellizza da Volpedo, 10
40137 BOLOGNA

M.I.R.
Via G. Venezian, 3
40121 BOLOGNA

Roma, 30/4/1969

Egregio Signor Cutti,

ho la Sua del 24 corrente e gliene sono molto grato.

I problemi che Lei indica sono stati in parte tenuti presenti nella stesura della legge e in parte potranno esserlo nel caso della discussione che spero si svolgerà dell'argomento. Tenga conto che la mia proposta di legge si colloca, realisticamente, in una posizione mediana rispetto alla proposta di legge precedentemente presentata. Ciò per permettere un più facile iter.

Dei particolari che Lei solleva sarebbe più opportuno discuterne a voce, Le dirò solo che se questo riguarda l'art. 8 esso, nella mie intenzioni, andrebbe applicato solo al caso di quegli obiettori (testimoni di Geova) che rifiutano anche il servizio civile.

Penso di poter costituire tra qualche tempo una legge per il riconoscimento della obiezione di coscienza dove tutti i problemi da Lei sollevati potrebbero trovare motivo di ampia discussione e soluzione.

Mi farebbe piacere conoscere il pensiero Suo e degli obiettori di coscienza in merito alla costituzione della Lega ed alla eventuale partecipazione.

Gradisca l'espressione delle mie più vive cordialità.

Luigi Anderlini

